FEDERAZIONE ITALIANA RETI DEI SERVIZI DEL TERZIARIO

CISL FIRST

LOMBARDIA BANCHE - ASSICURAZIONI - RISCOSSIONI - AUTHORITIES

PER UNA TUTELA PREVIDENTE

n. 16/2017

Versamenti volontari

Tante domande e altrettante risposte

Newsletter informativa

Inviato da First Cisl Lombardia

Il contenuto è a cura di Paolo Zani consulente FIRST CISL LOMBARDIA

Previdenza.flash
Notizie e approfondimenti su Previdenza e Assistenza a cura della FNP CISL Lombardia
testi di Salvatore Martorelli e Paolo Zani

Numero 193 Settembre 2017

Versamenti volontari

Tante domande e altrettante risposte

Quando si smette l'attività da lavoratore, non importa se dipendente nel pubblico o nel privato oppure da artigiano, commerciante o coltivatore diretto o, infine, da "parasubordinato", senza aver raggiunto i requisiti contributivi per la pensione, il rischio è quello di buttare al vento gli anni di contributi versati.

Per evitare che tutto vada perduto e maturare perlomeno la pensione di vecchiaia, si può proseguire in proprio la contribuzione, addossandosi anche la quota che sarebbe toccata al datore di lavoro.

Per chi è interessato a questa particolare forma di "risparmio previdenziale" ecco, in serie 50 domande e altrettante risposte.

Questo articolo è il frutto di un lavoro fatto recentemente per la rivista "Altroconsumo".

COSA SONO E A COSA SERVONO

1) *A chi interessa la prosecuzione volontaria*

Gli interessati a questa forma d'assicurazione volontaria sono coloro che hanno lasciato il lavoro senza aver maturato i 20 anni di versamento previsti dalla riforma Amato del 1992 (ridotti a 15 anni per chi aveva già raggiunto questa quota o era già stato autorizzato a questa forma di risparmio previdenziale prima del 31 dicembre 1992).

Ugualmente coinvolto è chi, licenziato o dimesso, può accedere, dopo qualche anno di versamenti volontari, alla pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia.

2) *Cosa sono i versamenti volontari e quando servono?*

Sono i versamenti contributivi che richiede di effettuare una persona che ha cessato l'attività lavorativa, allo scopo di incrementare il numero dei contributi previdenziali accreditati in suo favore per raggiungere il diritto alla pensione o aumentarne la misura.

3) *Servono, dunque, oltre che per la pensione di vecchiaia anche per la pensione anticipata e d'invalidità?*

Poiché la prosecuzione volontaria è equiparata a tutti gli effetti a quella versata in costanza del rapporto di lavoro per raggiungere il requisito contributivo per la pensione anticipata o d'inabilità e per l'assegno d'invalidità, la risposta è affermativa.

4) *È possibile utilizzare i versamenti volontari anche per incrementare la quota di pensione già maturata?*

Sì, perché nulla vieta al lavoratore di utilizzare i versamenti volontari semplicemente per incrementare l'importo della pensione di cui si è già maturato il diritto.

5) *Si può ricorrere ai versamenti volontari per coprire i periodi d'assenza di versamenti Inps per effetto di un lavoro part-time?*

I lavoratori che hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria in applicazione delle norme introdotte dall'art. 8 del Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che ha previsto la possibilità facoltà di coprire, in caso di part- time verticale o ciclico (giorni, settimane o mesi alterni), i periodi durante i quali non viene effettuata alcuna attività lavorativa e dall'art. 3 del Decreto .Legislativo 29 giugno 1998, n. 278 che ha esteso la facoltà anche per i casi di part-time orizzontale (tutti i giorni ad orario ridotto). L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, in alternativa alla facoltà di riscatto, può essere riconosciuta solo per i periodi di contratto di lavoro a tempo parziale successivi al 31.12.1996.

6) Nel caso di periodi di aspettativa richiesti per completare gli studi è possibile essere autorizzati ai versamenti volontari?

La risposta è si! Come è noto, i lavoratori pubblici e privati, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa azienda, hanno la facoltà - conservando il posto di lavoro ma non ha la retribuzione - di usufruire di un periodo di congedo per formazione, continuativo o frazionato, con sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a undici mesi, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Questi periodi devono essere finalizzati al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o del diploma di laurea, nonché quelli comportanti partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante queste aspettative gli interessati possono coprire tali periodi mediante riscatto o mediante versamento di contribuzione volontaria previa autorizzazione

7) Anche gli altri fondi pensionistici consentono la prosecuzione volontaria?

L'istituto della prosecuzione volontaria era fino a qualche tempo fa tipico dell'Inps, dell'ENPALS (era l'Ente di previdenza dei lavoratori dello Spettacolo ora incorporato nell'INPS) e dell'ex INPDAI (era il Fondo di Previdenza dei dirigenti Industriali) ; con il passare degli anni, però, la possibilità di raggiungere il diritto alla pensione tramite versamenti effettuati a proprie spese è stata estesa anche agli ex dipendenti statali e degli enti locali, assicurati presso l'ex INPDAP, e ai soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS.

I REQUISITI

8) Quali sono i requisiti per ottenere l'autorizzazione a versare volontariamente i contributi?

Per essere autorizzati è necessario poter far valere, nei cinque anni precedenti la richiesta d'autorizzazione, almeno tre anni di contributi effettivi.

Possono essere utilizzati non solo i contributi obbligatori da lavoro dipendente o autonomo, ma anche i contributi da riscatto.

Se non si è in possesso di tale requisito è possibile ugualmente essere autorizzati a condizione, però, che si possano far valere nell'intera vita assicurativa cinque anni di versamento pari a 260 settimane.

9) Ci sono delle eccezioni

Per alcune categorie di lavoratori sono previsti requisiti più "leggeri". È previsto, infatti, il requisito ridotto di un anno di contribuzione nei 5 anni antecedenti la domanda in caso di attività da lavoro dipendente in forma stagionale, a carattere temporaneo o discontinuo, oppure con contratti di lavoro a tempo parziale. Lo stesso principio è applicato per il rilascio dell'autorizzazione nella gestione separata (quella dei lavoratori parasubordinati). Per raggiungere il requisito valgono esclusivamente i contributi versati in costanza del rapporto di lavoro

10) Cosa accade se nei cinque anni antecedenti la domanda vi sono stati periodi di malattia o periodi nei quali non era comunque possibile prestare attività lavorativa?

In questi casi nell'accertamento del quinquennio devono essere esclusi i cosiddetti "periodi neutri", che sono principalmente costituiti da periodi di servizio militare ed equiparati, di malattia debitamente certificati (anche se non indennizzati), di astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio, di lavoro subordinato e autonomo che avrebbero comportato in Italia l'obbligo assicurativo svolto all'estero da cittadini italiani.

Quando nel quinquennio precedente la domanda sono presenti questi periodi, la ricerca del requisito, se non stato è raggiunto, viene fatta "neutralizzando" gli stessi, cioè spostando indietro nel tempo l'inizio del quinquennio di un periodo equivalente a quello dei periodi neutri.

11) Per raggiungere il requisito contributivo richiesto per l'autorizzazione valgono i contributi versati all'estero?

Quando la contribuzione versata in Italia non è sufficiente per ottenere l'autorizzazione ai versamenti volontari ed il richiedente può far valere anche contribuzione estera, versata in Paesi legati all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale, la contribuzione estera può essere utilizzata a perfezionare il requisito contributivo (totalizzazione e totalizzazione multipla), a condizione che nell'assicurazione italiana risulti versato - di norma - almeno un contributo settimanale effettivo.

12) È possibile ottenere l'autorizzazione alla volontaria quando si è ancora occupati?

Anche in questo caso la risposta è negativa: l'autorizzazione può essere concessa solo se non si svolge un'attività di lavoro dipendente o autonomo che comporti l'iscrizione ai fini previdenziali all'Inps o a un'altra Cassa previdenziale, comprese le Casse di Previdenza dei Liberi professionisti.

13) La regola vale anche per chi, da mamma, è costretta a interrompere il lavoro?

Ogni regola ha la sua eccezione e stavolta quest'ultima è motivata dalla particolare attenzione che il legislatore dedica alla tutela della maternità. E', infatti, possibile, concedere alle madri l'autorizzazione a versare volontariamente i contributi anche quando il rapporto di lavoro non si è interrotto. I casi riguardano:

a) l'astensione facoltativa per maternità oltre il sesto mese e tra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino, a integrazione dei contributi figurativi accreditati per questi stessi periodi;

b) l'assenza dal lavoro per malattia del bambino, tra il terzo e l'ottavo anno di vita, a integrazione dei contributi figurativi accreditati per questi stessi periodi.

14) L'autorizzazione ha una scadenza?

No. Una volta rilasciata, l'autorizzazione vale per sempre, nel senso che i versamenti possono essere interrotti e ripresi in qualunque momento, senza dover ripresentare la domanda.

15) È possibile effettuare i versamenti volontari se si è titolari di un assegno d'invalidità?

Se si è titolari di un assegno d'invalidità Inps è possibile versare i contributi volontari, perché si tratta di una prestazione a termine, soggetta a revisione triennale. Ciò serve ad evitare che, in caso di mancata riconferma dell'assegno, il lavoratore si trovi senza assegno pensionistico e senza contributi.

16) Se si va all'estero si può continuare a versare volontariamente?

I versamenti volontari possono essere effettuati, con differenti modalità, anche da chi risiede in un paese estero.

17) La possibilità della volontaria vale anche per chi sta pagando i contributi nel paese estero?

Il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, con una delibera del 1981 (è la n. 143/1981) ha affermato che la contemporanea iscrizione ad un regime assicurativo di uno Stato convenzionato non preclude l'ammissione alla prosecuzione volontaria in Italia. Pertanto, gli assicurati che perfezionino i requisiti contributivi previsti possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria anche per periodi in cui siano assoggettabili a regimi assicurativi di stati convenzionati sia dell'Unione Europea che extracomunitari.

18) E per chi è iscritto alla cosiddetta Gestione separata?

La regola circa l'impossibilità di versare i contributi volontari se si è iscritti a un'altra forma di previdenza obbligatoria vale anche per chi, per effetto d'attività professionali o per lo svolgimento di collaborazioni coordinate e continuative, è iscritto alla cosiddetta Gestione separata introdotta dalla legge n. 335/95.
Per questo motivo non è possibile ottenere l'autorizzazione se si versa il contributo a questa Gestione o, se si è già stati autorizzati, proseguire i versamenti volontari in costanza di contributi versati alla Gestione separata.

19) Ci sono eccezioni a questa regola?

Ci sono due eccezioni. La prima riguarda le autorizzazioni al versamento volontario con decorrenza anteriore al 1° aprile 1996, data in cui è divenuto obbligatorio il pagamento dei contributi previdenziali per i cosiddetti lavoratori "parasubordinati". In questi casi, infatti, è possibile cumulare i versamenti volontari e l'iscrizione alla Gestione separata.
La seconda, invece, riguarda i dirigenti di aziende industriali iscritti all'INPDAI prima del 31 dicembre 2002. Presso il suddetto Istituto, infatti, i criteri di incompatibilità della contribuzione volontaria erano gli stessi previsti dalla normativa generale vigente per tutti gli altri lavoratori dipendenti, fatta eccezione per i versamenti relativi a periodi di contemporanea contribuzione alla "Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati". Fermo restando che l'iscrizione alla citata "Gestione" non doveva essere in corso alla data di presentazione della domanda, era invece

consentito il versamento volontario presso l'INPDAI durante i periodi di attività prestati successivamente all'autorizzazione, con obbligo contributivo a detto ordinamento pensionistico.
Recependo quest'orientamento, l'INPS, che ha assorbito dal 2003 i compiti del disciolto INPDAI, ha ribadito che i dirigenti già autorizzati ai versamenti volontari da decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003, nonché quelli che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2002 e che saranno autorizzati da decorrenza successiva alla soppressione dell'INPDAI, potranno proseguire volontariamente la contribuzione anche in costanza di versamenti alla Gestione Separata INPS.

20) È possibile ottenere l'autorizzazione se si è già pensionati?

No! Poiché la finalità dei versamenti volontari è quella di consentire al lavoratore che ha interrotto l'attività di maturare il diritto alla pensione, non è possibile ottenere l'autorizzazione se si è già pensionati. Sono esclusi, come già detto, i titolari di assegno di invalidità INPS (pensione categoria "AOI")

21) E se si sta percependo l'indennità di disoccupazione NASPI?

Se, una volta licenziati, abbiamo presentato sia la domanda per l'indennità di disoccupazione (ora si chiama NASPI) che quella per proseguire volontariamente la contribuzione è bene tener conto che, in quest'ipotesi, i contributi figurativi accreditati per il periodo di disoccupazione prevalgono sui versamenti volontari. Per questo motivo potremo effettuare utilmente i versamenti volontari solo per il periodo successivo al percepimento dell'indennità di disoccupazione.
E' possibile, anzi è consigliato, chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria pur percependo l'indennità NASPI; questo perché, a volte, la sola data di autorizzazione ai versamenti volontari è stata la discriminante fondamentale per l'accesso a salvaguardie varie.

LA DOMANDA

22) A chi va fatta la domanda?

La richiesta di autorizzazione alla prosecuzione volontaria può essere presentata all'INPS solo per via telematica, accedendo ai servizi on line dell'Ente di Previdenza. Vanno riportati i dati anagrafici completi di codice fiscale e indirizzo. Particolare attenzione deve essere prestata nella compilazione del questionario, dove andrà indicato, tra l'altro, la gestione nella quale si intende richiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e quelle presso le quali si è stati assicurati. È necessario dichiarare se, al momento della domanda, si sta ancora lavorando, se si è iscritti ad altra forma di previdenza (in Italia o all'estero) o se si è titolari di una pensione diretta (di vecchiaia, inabilità, anticipata).

23) Cosa va allegato alla domanda?

Alla richiesta non è necessario allegare alcunché. I dati retributivi indispensabili per stabilire l'importo del versamento settimanale sono rilevati dall'INPS tramite i dati retributivi e contributivi inoltrati mensilmente all'Ente di previdenza da parte delle aziende.

24) Da quando decorre?

La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari decorre dal primo sabato successivo alla presentazione della richiesta. A questo fine fa fede la ricevuta di trasmissione telematica . Il consiglio è, quindi se si ha intenzione di proseguire volontariamente i versamenti per la pensione, quello di inoltrare senza indugi la relativa domanda.

25) Se si hanno contributi come lavoratore autonomo e dipendente è possibile scegliere dove versare?

Se l'interessato ha contributi sia come lavoratore dipendente sia come autonomo (artigiano, commerciante o coltivatore diretto) ed è in possesso in ambedue le gestioni dei requisiti previsti dalla legge per essere autorizzato ai versamenti volontari, può scegliere, al momento della domanda, se versare i contributi come dipendente o come autonomo.

26) È possibile chiedere l'autorizzazione per periodi passati?

Come abbiamo detto l'autorizzazione scatta dal sabato successivo alla richiesta. Un'importante eccezione è prevista su quest'argomento dal decreto n. 184/97, che prevede la possibilità di versare anche per i sei mesi precedenti la data della domanda d'autorizzazione, purché si tratti di periodi totalmente scoperti da contribuzione, anche figurativa. Per fruire di tale opportunità è necessario presentare richiesta scritta. La richiesta va presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, oppure successivamente e, comunque, non oltre il trimestre solare successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione da parte degli uffici.

27) Oltre quest'eccezione ve ne sono altre?

Non è in alcun caso possibile, oltre all'eccezione di cui abbiamo fatto cenno prima, richiedere l'autorizzazione a versare volontariamente con decorrenza retroattiva.

28) E' possibile fare la domanda di volontaria in costanza di indennità di disoccupazione o di mobilità?

La risposta è affermativa. La domanda di prosecuzione volontaria presentata in costanza di indennità di disoccupazione (NASPI o di indennità di mobilità) deve essere accolta. L' indennità è, infatti, una semplice causa di sospensione del versamento dei contributi volontari e non come causa di preclusione all'autorizzazione. Per questo motivo, la decorrenza giuridica dell'autorizzazione può collocarsi in un periodo coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione, mentre la decorrenza dei pagamenti deve necessariamente corrispondere ad un periodo di assenza di contribuzione.

29) E' possibile essere autorizzati alla volontaria quando si svolge un lavoro occasionale pagato con i voucher?

Anche se le norme vigenti dispongono che non possa essere ammessa contribuzione volontaria per contestuali periodi di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, lavoratori autonomi e liberi professionisti, un'eccezione è prevista per chi svolge attività lavorativa che configura rapporti di natura meramente accessoria e occasionale.

La natura di tali rapporti, retribuiti con i cosiddetti "voucher" non esclude, infatti, la possibilità che, in contemporanea si versino alla Gestione Separata i contributi provenienti da lavoro occasionale accessorio e al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti quelli volontari.

30) Ma è sempre conveniente presentare la domanda?

Il consiglio da dare a chi è rimasto privo di copertura assicurativa è quello di presentare sempre all'INPS la richiesta di autorizzazione, salvo, poi, a valutare la convenienza ad effettuare il pagamento. Il legislatore, infatti, intervenendo con modifiche sulla normativa per il diritto alla pensione, ha, da qualche anno e salvo qualche eccezione, sempre salvaguardato la posizione di coloro che erano stati autorizzati ai versamenti volontari prevedendo il mantenimento della normativa precedente.

31) In caso di respinta c'è possibilità di ricorrere?

Se la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari è respinta dagli uffici l'interessato può presentare ricorso, sempre per via telematica, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.

32) A chi?

Il ricorso va indirizzato al Comitato amministratore fondo pensioni lavoratori dipendenti, che ha sede a Roma, ed è possibile presentarlo solo per via telematica, avvalendosi eventualmente dell'assistenza gratuita degli Enti di Patronato.

QUANTO COSTANO

33) Quanto costano i contributi volontari?

Per chi è stato autorizzato prima del luglio 1997, l'importo del contributo settimanale da versare è ottenuto applicando alla retribuzione media degli ultimi tre anni (in pratica, le ultime 156 settimane di lavoro) l'aliquota contributiva ai fini pensionistici, quota del datore di lavoro compresa, applicata ai lavoratori dipendenti in servizio. Per chi, invece, ha inoltrato all'Inps la richiesta di autorizzazione dopo il luglio 1997, la somma da versare corrisponde al 33% della retribuzione lorda percepita nelle ultime 52 settimane di lavoro. Se la retribuzione media

settimanale supera la prima fascia di retribuzione pensionabile (che per il 2017 è di € 46.123), si versa un 1% in più, da calcolare sulla quota eccedente.

34) Esiste un limite massimo alla retribuzione da prendere a base per i versamenti volontari?

La normativa in vigore prima del 1997 prevedeva che l'ultima classe di contribuzione non potesse andare oltre il tetto pensionistico; ciò comportava una notevole penalizzazione per quei lavoratori in possesso di una retribuzione imponibile che superava di molto la soglia di tale tetto. Le regole introdotte dal decreto legislativo n. 184/97 sfondano questo limite, dando anche ai già autorizzati la possibilità di avvalersene, in maniera tale che l'importo del contributo da versare sia strettamente collegato alla retribuzione percepita.

35) Esiste, invece, un minimo?

Sia per chi è stato autorizzato prima del 12 luglio del 1997 che per chi è stato autorizzato successivamente esiste un contributo settimanale "minimo" da pagare. Per il 2017 gli ex lavoratori dipendenti pagano un contributo settimanale minimo di € 66,25 euro.

36) Qual è il costo della contribuzione volontaria per i lavoratori autonomi?

L'importo dei contributi volontari per artigiani e commercianti è determinato dall'Inps in base alla media del reddito di impresa dichiarato ai fini Irpef negli ultimi trentasei mesi di contribuzione (tre anni). Per coltivatori diretti, mezzadri e coloni i contributi sono settimanali e l'importo da versare è determinato dall'Inps in base alla media settimanale dei redditi degli ultimi tre anni (ossia delle ultime 156 settimane) di lavoro.

37) E per i lavoratori domestici?

Per i lavoratori domestici il costo della contribuzione volontaria si ottiene applicando l'aliquota del 12,9975% sulla retribuzione media settimanale imponibile se sono stati autorizzati entro il 1995; per i lavoratori autorizzati dal 1° gennaio 1996 si applica, invece, l'aliquota del 17,4275%.

38) E quello per gli iscritti alla Gestione Separata?

L'importo del contributo volontario per i lavoratori iscritti alla gestione separata si ottiene applicando l'aliquota di finanziamento della gestione (pari al 25% per i professionisti ed al 32% per i collaboratori e figure assimilate) all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda.

IL PAGAMENTO

39) Come si paga?

Le modalità per effettuare il pagamento dei contributi volontari sono assai rigide. Si devono infatti eseguire i versamenti utilizzando sempre i MAV prestampati, che l'Inps invia agli interessati direttamente al loro domicilio.

40) Con che scadenze vanno fatti i pagamenti?

Il pagamento dei contributi volontari avviene con cadenza trimestrale e va effettuato tassativamente entro il 30 giugno per il trimestre gennaio -marzo; entro il 30 settembre per il trimestre aprile- giugno; entro il 31 dicembre per il trimestre luglio - settembre e, infine, entro il 31 marzo per il trimestre ottobre - dicembre. Nel caso in cui la scadenza cada in una giornata festiva (attenzione, il sabato è considerato lavorativo) il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

41) E per gli arretrati?

Anche i contributi volontari dovuti per il periodo che va dalla data di autorizzazione fino al primo bollettino prestampato devono essere pagati entro la scadenza indicata. Tale scadenza è il trimestre solare successivo a quello in cui viene rilasciato il blocchetto di bollettini MAV. Il relativo importo è trascritto su un apposito bollettino dove al posto del trimestre è riportata la scritta "arretrati".

42) È possibile personalizzare il versamento?

Sì. L'ipotesi ricorre quando, ad esempio, non è necessario versare un intero trimestre per raggiungere il diritto alla prestazione ma bastano solo alcune settimane. A questo scopo occorre chiedere all'INPS, entro i termini di pagamento, l'emissione di un bollettino "personalizzato".

43) Se si tarda a versare?

Anche in tema di termini di pagamento la legge ha previsto modalità affatto flessibili. Il versamento deve essere fatto né prima né dopo il trimestre successivo: se si paga in ritardo, anche di un solo giorno, i contributi sono annullati.

44) C'è un rimborso in questi casi?

Sì! L'importo dei versamenti volontari pagato in ritardo rispetto alla scadenza è rimborsato d'ufficio. L'interessato può però richiedere che l'importo non venga rimborsato ma che venga attribuito al trimestre solare precedente alla data di pagamento.

45) E se si sbaglia nel versare?

Poiché la classe di versamento assegnata è vincolante, se si versa di meno, il numero dei contributi settimanali del trimestre viene automaticamente ridotto in proporzione; se, invece, si versa di più l'importo pagato in eccedenza viene rimborsato su richiesta dell'interessato dall'Inps.

46) Una volta autorizzati, è obbligatorio pagare?

No! Poiché si tratta di prosecuzione volontaria sarebbe un controsenso rendere obbligatorio il pagamento di questa contribuzione, una volta richiesta l'autorizzazione.

LA CONVENIENZA

47) Ci sono regole valide per tutti per stabilire se è conveniente o meno versare volontariamente i contributi?

Questa semplice domanda non consente una risposta valida in assoluto; la convenienza del versamento è infatti legata a fattori strettamente personali (possibilità di rioccuparsi, disponibilità economiche, ecc.) e a una normativa in materia di pensioni soggetta costantemente a tumultuosi quanto rapidi cambiamenti. Esistono tuttavia alcuni orientamenti validi per tutti, convalidati dall'esperienza.

48) C'è convenienza per la pensione anticipata?

Come abbiamo detto, i contributi volontari valgono anche per raggiungere la pensione anticipata. La convenienza dell'operazione è, però, subordinata a due importanti valutazioni:

- determinare con quanti anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia si consegue la pensione anticipata effettuando i versamenti volontari;
- stabilire se la "spesa vale l'impresa" ovvero in quanti anni si ammortizzerà, una volta ottenuta la pensione anticipata, la maggiore contribuzione versata rispetto alla pensione di vecchiaia.

49) E per raggiungere la pensione minima?

Versare a proprie spese i contributi per la pensione è senza dubbio conveniente se si ha già un discreto "gruzzolo" di contributi ma non si è ancora raggiunto il requisito minimo perla pensione di vecchiaia (ricordiamo che per chi è stato autorizzato a versare volontariamente prima del 31 dicembre 1992 il requisito è rimasto fermo a 15 anni di versamenti, anziché i 20 previsti dalla riforma Amato). Se non si ricorre a questa opportunità, si perderebbero, a meno di nuova occupazione, tutti i contributi già accreditati.
Anche per chi ha già raggiunto il requisito "minimo" per il diritto alla pensione di vecchiaia il consiglio da dare è quello, comunque, di presentare ugualmente la domanda di prosecuzione volontaria. In seguito potrebbe avere la convenienza a versare i contributi per il periodo scoperto (in caso di nuovo lavoro alle dipendenze, o per una pensione d'invalidità INPS da richiedere).

In ogni caso la domanda di prosecuzione volontaria non è impegnativa, né va giustificato all'Inps il mancato pagamento.

50) Si possono detrarre ai fini fiscali?

Sino a qualche anno fa i benefici fiscali previsti per chi versava volontariamente i contributi all'Inps o ad altri enti previdenziali erano limitati alla possibilità di dedurli fiscalmente entro un determinato limite. Dal 2001, invece, la limitazione non esiste più e, quindi, è possibile detrarre dal reddito imponibile ai fini Irpef l'intera spesa sostenuta per versare volontariamente i contributi.

Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande
il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina

NUMERO VERDE 800 249 307

SOME RIGHTS RESERVED Rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"